Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Venerdì, 1° maggio — N.ero 103.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTR.IONE
in Via Larga nel Pal Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o sp
Altri annunzi . . . . » 0.30 } li l nea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivame *Amministrazione della Gazzetta.* **lla**
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le av testa al foglio degli annunzi. ze in

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

(In foglio di supplemento).

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 152 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 25 della legge 22 luglio 1906, n. 623, che autorizza il Governo a coordinare, sia fra loro, sia col Codice penale, le vigenti disposizioni sul lotto pubblico ed a raccoglierle in unico testo;

Visto, per le disposizioni riferentisi alla materia contravvenzionale, il vigente Codice penale approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6133;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto pubblico, visto d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TESTO UNICO

delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto.

Capo I.
Lotto pubblico

§ 1 — *Ordinamento e giuoco*

Art. 1.

(Legge 27 settembre 1863, n. 1483, art. 2: R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, convertito dalla legge 22 dicembre 1895, n. 712, articolo 1°).

Il lotto pubblico è temporaneamente mantenuto a favore dello Stato.

Art. 2.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 2).

Il lotto è amministrato dal Ministero delle finanze alla cui dipendenza stanno direzioni e uffici succursali nel modo determinato dal regolamento.

Art. 3.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 3, primo comma; legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 1°).

I giuochi si ricevono presso banchi appositamente stabiliti, la gestione dei quali è affidata a ricevitori e, in mancanza o durante la sospensione di questi, a reggenti.

Art. 4.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 17; regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, art. 90).

Agli effetti dell'accettazione del giuoco, i diversi banchi esistenti nel Regno, e quelli che fossero istituiti, sono distribuiti fra altrettanti compartimenti quante sono le sedi ove si fanno le estrazioni dei numeri del lotto, giusta la seguente tabella di circoscrizione degli uffici direttivi:

N. d'ordine	Direzione	PROVINCIE assegnate a ciascuna Direzione
1	Bari	Bari — Chieti — Cosenza — Foggia — Lecce Catanzaro (circondari di Catanzaro e di Cotrone) — Potenza (circondari di Melfi e di Matera).
2	Firenze ...	Arezzo — Bologna — Firenze — Forlì — Livorno — Lucca — Massa Carrara — Modena Pisa — Ravenna — Reggio Emilia — Siena.
3	Milano....	Bergamo — Brescia — Como — Cremona — Milano — Parma — Pavia — Piacenza — Sondrio.
4	Napoli	Avellino — Benevento — Campobasso — Caserta — Napoli — Salerno — Potenza (circondari di Potenza e di Lagonegro).
5	Palermo...	Caltanissetta — Catania — Girgenti — Messina — Palermo — Reggio Calabria — Siracusa — Trapani — Catanzaro (circondari di Monteleone e di Nicastro).
6	Roma	Ancona — Aquila — Ascoli — Grosseto — Macerata — Perugia — Pesaro ed Urbino — Roma — Teramo.
7	Torino	Alessandria — Cuneo — Genova — Novara — Porto Maurizio — Torino.
8	Venezia ...	Belluno — Ferrara — Mantova — Padova — Rovigo — Treviso — Udine — Venezia — Verona — Vicenza.

Art. 5.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 27)

Le estrazioni si fanno pubblicamente nelle città di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, con l'intervento dei funzionari indicati nell'art. 26.

Art. 6.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 5).

Il lotto si fa con i numeri dall'uno al novanta inclusivamente, cinque dei quali, estratti a sorte, determinano le vincite.

Art. 7.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 6).

Possono farsi giocate sopra qualunque quantità di numeri e sopra tutte le estrazioni del Regno sulle sorti di:

estratto semplice;
estratto determinato;
ambo;
terno;
quaterno.

Art. 8.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 15, lettera *d*, tabella *A*, annessa al decreto stesso).

Le poste pei giuochi d'estratto sopra ciascuno dei novanta numeri, e per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma qui appresso fissata:

Pel compartimento	di Bari	L.	2400
Id.	di Firenze	»	4000
Id.	di Milano	»	1800
Id.	di Napoli	»	6400
Id.	di Palermo	»	3600
Id.	di Roma	»	3200
Id.	di Torino	»	2200
Id.	di Venezia	»	3600
	Per tutto il Regno	L.	27200

La dote complessiva di ogni numero corrisponde al quintuplo della somma predetta.

Art. 9.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 7).

I premi del giuoco del lotto sono fissati come appresso:

Sorti del giuoco	Premio per ogni combinazione
Estratto semplice. . . .	Dieci volte e mezzo la posta.
Estratto determinato . .	Cinquantadue volte e mezzo la posta.
Ambo	Duecentocinquanta volte la posta.
Terno	Quattromiladuecentocinquanta volte la posta.
Quaterno.	Sessantamila volte la posta.

Art. 10.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 8).

Il giuoco si riceve esclusivamente su bollette di prezzo determinato staccate da bollettari a matrici, formati con carta filigranata di diverso colore a norma del prezzo o stampata con diverse tinte e con cautele atte ad impedirne la contraffazione.

Art. 11.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 9).

Oltre che su un bollettario di minimo prezzo, da centesimi 12 per ogni bolletta, i giuochi si ricevono su bollettari con bollette da centesimi sedici, venti, trenta, cinquanta e da lire una, tre, cinque, dieci e cento.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, possono essere istituiti o sostituiti altri bollettari di prezzo inferiore od intermedio che meglio rispondano alle esigenze del pubblico e del servizio.

La forma di questi bollettari è determinata dal Ministero delle finanze, ed il modello di essi è comunicato alla Corte dei conti.

Art. 12.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 32).

Le direzioni stabiliscono, nell'interesse del servizio, se ed in quali giorni prossimi a quello della estrazione deve cessare l'accettazione del giuoco con bollette di prezzo eguale od inferiore a centesimi cinquanta nei diversi Comuni del compartimento.

Art. 13

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 10).

Le bollette devono contenere la data dell'estrazione cui il giuoco si riferisce, la sede ed il numero del banco, il numero progressivo del bollettario, i numeri giocati e le poste applicate a ciascuna delle sorti giocate.

Art. 14.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 15).

L'intero prezzo di ciascuna bolletta può essere ripartito, a volontà di chi giuoca, fra le diverse sorti ammesse, alle seguenti condizioni:

a) che sia cifra pari la posta per ogni sorte;

b) che la posta offra la possibilità di un premio, per ognuna delle combinazioni corrispondenti alla quantità dei numeri giocati, non minore di:

centesimi ottantaquattro per l'estratto semplice;
lire quattro e centesimi venti per l'estratto determinato;
lire due e centesimi cinquanta per l'ambo;
lire quattro e centesimi venticinque per il terno;
lire sessanta per il quaterno;

c) che il massimo premio cui può dar luogo il prezzo della bolletta, comunque ripartito od interamente assegnato all'una od all'altra delle diverse sorti ammesse, non ecceda la somma di lire quattrocentomila.

Art. 15.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 16).

Su di una sola bolletta può essere ripartita, a volontà del giocatore ed alle condizioni espresse negli art. 8, 14 e 29, anche la somma dei prezzi di due o più bollette, purchè non vengano in alcun modo staccate l'una dall'altra.

In tal caso i numeri, le poste e tutte le indicazioni richieste sono scritte nella prima e le seguenti, unite a quella, devono, tanto sulle matrici, quanto sulle figlie, essere annullate con le modalità prescritte nel regolamento.

Il limite nel numero delle bollette da potersi legare è determinato dal ministro delle finanze.

Art. 16.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 18).

Il giuoco per l'estrazione di un solo compartimento diverso da quello cui appartiene il Banco può essere accettato soltanto su bollettari di prezzo eguale o superiore a venti centesimi per bolletta.

Per questi bollettari, tanto sulla matrice, quanto sulla bolletta, deve essere indicata la ruota sulla quale viene fatto il giuoco.

Art. 17.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 19).

Il giuoco fatto su tutte indistintamente le ruote del Regno compresa quella del compartimento, può essere accettato con una sola bolletta, purchè sia staccata da bollettari di prezzo uguale o superiore ad una lira per bolletta.

In tal caso, tanto in matrice quanto sulla bolletta, deve essere scritto che il giuoco vale per tutte le ruote.

L'intero prezzo della bolletta e di quelle alla stessa legate e non staccate, è ripartito fra le diverse sorti come se il giuoco sia fatto sopra una sola ruota.

Art. 18.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 20).

Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro tutti gli altri ottantanove, può essere accettato con una sola bolletta, purchè staccata da bollettari di prezzo uguale o superiore:

a) ad una lira per bolletta, se per una sola ruota;

b) a dieci lire per bolletta, se per tutte le ruote del Regno.

Art. 19.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 11).

Il ricevitore deve scrivere il giuoco in matrice e nella bolletta alla presenza del giocatore, staccare dalla matrice la bolletta e, munitala della propria firma, consegnarla al giocatore.

Art. 20.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 12).

Ove all'atto della registrazione del giuoco, accada sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri giuocati o delle poste, non può il ricevitore in verun modo aggiustare nè la matrice nè la bolletta, ma deve annullarle e registrare nuovamente il giuoco.

Art. 21.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 13).

Il giocatore deve assicurarsi che il giuoco venga esattamente scritto tanto sulla matrice quanto sulla bolletta, per gli effetti di cui nei seguenti articoli.

Egli è in diritto di non accettare bollette alterate o corrette sia nei numeri giocati sia nelle poste.

Art. 22.

(R decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 14).

Accadendo per qualsiasi causa che, dopo compiuti i giuochi e consegnate le bollette ai giocatori vengano alterate una o più matrici nella scrittura dei numeri o delle poste, il ricevitore, quando non sia in grado di riavere le bollette per annullare le giocate e rifarle a registrazioni seguenti, procura di rilevare, se possibile, i giuochi così alterati, e li accerta sovrapponendo una copia esatta dei medesimi alle singole matrici.

Ove poi gli venga meno qualsiasi mezzo di riconoscere i giuochi o sia tale l'alterazione da rendere impossibile il confronto materiale delle bollette con le matrici in ogni loro parte, deve tosto presentare il bollettario al capo del Comune e dichiarare alla sua presenza le cause dell'avvenuta alterazione facendo ciò constare da processo verbale, che deve essere firmato da entrambi, ed inviato quindi alla direzione. Deve inoltre il ricevitore, prima dell'estrazione, esporre all'ingresso del Banco un avviso che i giuochi predetti, distinti almeno coi numeri d'ordine del bollettario e delle bollette, rimangono annullati, affinchè i giocatori possano, restituendo le bollette, ritirarne il prezzo.

Art. 23.

(R. decreto 12 otttobre 1894, n. 473, art. 25, primo periodo, del primo comma).

Purchè sia stato ricevuto nelle forme, alle condizioni e con le modalità prescritte, il giuoco è valido e produttivo di effetti allorchè viene accettato dall'Amministrazione col deposito delle relative matrici in archivio prima dell'estrazione.

Art. 24.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 25 secondo periodo del primo comma e secondo comma).

Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano rinchiuse in archivio prima dell'estrazione, il giuoco in esse contenuto si ritiene nullo e come non avvenuto, e il giocatore ha diritto di riavere la somma giuocata dietro consegna delle relative bollette.

La direzione o l'ufficio succursale dà notizia al pubblico dell'annullamento del giuoco mediante affissione di avviso all'albo proprio ed a quello del Comune in cui ha sede il Banco ove il giuoco stesso fu ricevuto.

Art. 25.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 24, primo comma).

L'archivio destinato al deposito o alla custodia delle matrici del giuoco durante il termine di trenta giorni, fissato dall'art. 28 per la prescrizione delle vincite è presso ciascuna Direzione.

Un archivio è pure stabilito negli uffici succursali o presso gli uffici finanziari designati dal Ministero delle finanze per custodirvi le matrici del giuoco raccolto nei Banchi loro assegnati dal Ministero stesso.

Art. 26.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 24, 2°, 3°, 4° e 5° comma).

Il deposito delle matrici nell'archivio viene eseguito con l'intervento del prefetto, del sindaco e del direttore del lotto.

In caso di assenza o d'impedimento, il prefetto può farsi sostituire soltanto dal funzionario che legalmente lo rappresenta nell'ufficio, ed il sindaco da un assessore o consigliere comunale. Però il sindaco, ottenendone speciale autorizzazione dal ministro delle finanze, può farsi rappresentare anche dal capo degli uffici di segreteria del Comune.

Negli archivi succursali le incombenze del direttore del lotto sono disimpegnate da un funzionario delegato dal Ministero delle finanze

Art. 27.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art 26).

I prezzi dei giuochi annullati, nei casi previsti dagli articoli 22 e 24, devono essere reclamati entro trenta giorni dalla data dell'avviso di annullamento. Trascorso questo termine, non si fa più luogo al rimborso.

§ II. — *Vincite.*

Art. 28.

(Legge 2 aprile 1886, n. 3754, serie III, allegato *C*, art. 3).

Il termine di prescrizione delle vincite è di giorni trenta dalla data dell'estrazione cui esse si riferiscono, salvo ai giuocatori il diritto di denunziare la vincita entro il detto termine, riservandosi di produrre la bolletta nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.

Art. 29.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 15, ultimo comma).

Se le vincite per ciascuna delle estrazioni, che si effettuano settimanalmente nel Regno, eccedano la somma di sei milioni di lire, le vincite stesse si riducono in guisa da non eccedere questa somma.

Art. 30.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 21, secondo periodo del secondo comma).

Le vincite che si siano verificate sulle sorti di estratto per poste accettate in eccedenza al limite fissato dall'art. 8, possono essere proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessivamente accettabile nel compartimento sul numero vincente.

Art. 31.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 21, primo periodo del secondo comma).

Qualora sia stata accettata una giocata con una o più bollette legate, capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente le quattrocentomila lire, il premio è ridotto a questa somma, senza altro diritto per il giocatore.

Art. 32.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 28 secondo comma).

Senza la presentazione della bolletta ed il concorso delle condizioni di cui negli articoli 28 e 33, non si fa luogo al pagamento della vincita.

Art. 33.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 28, primo e terzo comma).

Fermi i termini di cui all'art. 28, le vincite sono pagate allo esibitore della bolletta, sempre che questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri vincenti, nelle poste giocate e nella designazione della ruota sulla quale è fatto il giuoco, e corrisponda perfettamente con la matrice, sia nei numeri vincenti, sia nei segni che valgono a stabilirne l'identità. L'alterazione o la semplice correzione nei numeri vincenti o nelle poste giocate, anche quando non provenga da dolo, dà sempre luogo al rifiuto della vincita.

Art. 34.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 29).

Il pagamento della vincita è sempre eseguito a norma della posta risultante uniforme nella matrice e nella bolletta. Essendovi differenza tra l'una e l'altra, si paga la vincita minore risultante dalla matrice o dalla bolletta, salvo quanto è disposto dall'art. 36.

Art. 35.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 18, terzo periodo).

La vincita è esclusivamente determinata dalla ruota scritta in matrice, e se tale indicazione manchi sulla matrice, il giuoco non può in ogni caso avere effetto che per la sola ruota del compartimento.

Art. 36.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 23).

Nel caso in cui tanto sulla bolletta quanto sulla matrice od anche sulla sola matrice, non sia stato fatto alcun riparto del prezzo della bolletta o della somma dei prezzi delle bollette legate e non staccate fra le diverse sorti cui la quantità dei numeri giocati può dar luogo, l'intero prezzo s'intende applicato alla sorte capace di offrire la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giocati e dal minimo premio ammesso.

Art. 37.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 22).

Ogni qual volta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente scritte sulla matrice e sulla bolletta risulti inferiore o superiore al prezzo della bolletta o alla somma dei prezzi delle bollette legate e non staccate, il premio da corrispondersi in caso di vincita è commisurato alle singole poste proporzional-

mente aumentate o ridotte onde parificarne la somma al prezzo della bolletta od alla somma dei prezzi delle bollette legate e non staccate. In tal caso però sono sempre applicabili le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 38.

Art. 38.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 21, primo comma).

Qualsiasi posta o frazione di posta accettata contrariamente alle condizioni espresse nei precedenti articoli o non capace di dar luogo al minimo premio, stabilito per le diverse sorti, non produce alcun diritto in chi giuoca.

Questi può soltanto, in caso di vincita, pretendere la rifusione, a carico del ricevitore, della posta o frazione di posta irregolarmente accettata.

Art. 39.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 30).

Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto nella matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giocatore non può pretendere che il quintuplo del prezzo del giuoco, da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo.

Art. 40.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 31).

Le vincite sono pagabili presso i banchi ove furono ricevuti giuochi e, occorrendo, presso le tesorerie provinciali.

Però le vincite che oltrepassano la somma di L. 1000 e quelle soltanto denunciate entro il termine di prescrizione, sono pagate dietro autorizzazione della Direzione al quale effetto devono i giocatori presentare alla Direzione stessa, personalmente o col mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

Art. 41.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 34).

Devono prodursi alla direzione, per gli opportuni provvedimenti, le bollette vincenti di un importo, anche minore a lire mille, per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, o sulla cui regolarità sorga dubbio.

Tranne questi casi, i ricevitori non possono, sotto verun pretesto, ritardare il pagamento delle vincite.

Art. 42.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 35).

Le bollette vincenti, le cui matrici si trovino depositate negli archivi succursali, devonsi produrre, per gli effetti delle disposizioni dei precedenti art. 40 (secondo comma) e 41, agli uffici presso i quali tali archivi sono istituiti.

Art. 43.

(Legge 19 luglio 1880, n. 5536 (serie II) allegato *E*, art. 2)

Le vincite non superiori a lire mille, a richiesta del portatore della bolletta, sono convertite in depositi presso le casse postali di risparmio. L'interesse su tali depositi decorre dal giorno della detta richiesta.

Sono applicabili a questi depositi tutte le altre disposizioni sui libretti postali di risparmio.

Art. 44.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 33, primo comma).

Chi voglia convertire la somma vinta in deposito presso le Casse postali di risparmio, ne fa dichiarazione verbale al ricevitore del lotto o ad uno degli uffici postali del Regno, osservate le formalità prescritte dal regolamento.

Art. 45.

(Legge 20 luglio 1891, n. 498, art. 1).

Le vincite sono esenti dalla imposta sulla ricchezza mobile.

§. 3. — *Banchi e gestori.*

Art. 46.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 3, secondo comma).

I banchi del lotto in numero di millesettecentoquarantasette (1747), esistenti nel giorno 1° giugno 1881, in cui entrò in vigore il R. decreto 10 aprile 1881, n. 178, serie 3ª, non possono essere aumentati se non per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato; però il Ministero delle finanze ha facoltà di variarne la sede.

Art. 47.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 2).

I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli: quelli con aggio non eccedente le L. 1500 o metà di quelli fra le L. 1500 e le 2500, a favore dei commessi di carriera dei banchi del lotto (reggenti, gerenti, collettori e commessi); gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Per potere concorrere ai banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di:

due anni, se l'aggio del banco non supera le L. 1000;
cinque anni, se l'aggio del banco non supera le L. 1500;
dieci anni, se l'aggio del banco non supera le L. 2000;
quindici anni, se l'aggio del banco non supera le L. 2500.

A parità di titoli sono preferiti i più anziani.

Parimente, per poter concorrere a banchi di maggior reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 1500.

Agli effetti dei concorsi, l'aggio dei banchi s'intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari.

Art. 48.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 3).

In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti. Se la seconda prova fallisce, i banchi vengono rimessi in gara con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio e di servizio da parte degli aspiranti.

Art. 49.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 4).

L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una Commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate alla approvazione del ministro delle finanze.

Tale commissione è presieduta da un consigliere di Stato, e composta: del direttore generale delle privative, del direttore capo della ragioneria delle finanze, del direttore capo della divisione del lotto, e di un ricevitore del lotto di Roma, designato dai ricevitori del Regno, in conformità delle norme stabilite nel regolamento.

Art. 50.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 5).

Le reggenze dei banchi sono concesse per ordine di anzianità ai commessi di carriera della Provincia. Quelle però occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, ad uno dei figli del titolare medesimo.

Quando i commessi, all'uopo interpellati, rinuncino alla profferta reggenza, l'Amministrazione può provvedere con altre idonee persone secondo le norme stabilite nel regolamento.

Art. 51.

(R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 4)

Ricevitori e reggenti prestano cauzione in rendita pubblica dello Stato, o con deposito in numerario presso la Cassa dei depositi e

prestiti, in misura proporzionata all'entità dei rispettivi banchi e nel modo ed agli effetti determinati dal regolamento.

Art. 52.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 1, secondo comma).

Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per età avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualità di gerente.

Art. 53.

(Legge 20 luglio 1891, n. 498, art. 3, primo comma).

Ricevitori e reggenti sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse, determinato nella misura seguente:

sulle prime L. 10,000, 11 per cento;
da L. 10,001 a L. 20,000, 10 id.;
da L. 20,001 a L. 30,000, 9 id.;
da L. 30,001 a L. 40,000, 6 id.;
da L. 40,001 a L. 50,000, 5 id.;
da L. 50,001 a L. 100,000, 4 id.;
oltre L. 100,000, 3 1/2 id.;

Art. 54.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 7).

L'aggio di riscossione viene corrisposto anche sulle somme rimborsate ai giocatori in seguito ad annullamenti dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, sempre quando sia da escludersi il dolo, la colpa o anche la semplice negligenza del gestore.

Art. 55.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 19; legge 22 dicembre 1895, n. 712, art. 3).

Ricevitori e reggenti contribuiscono al « Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto », di cui all'art. 19 della legge 22 luglio 1906, n. 623, con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo, in misura non superiore al 4 per cento.

Allo stesso fondo di previdenza sono pure devolute le multe inflitte per qualsiasi motivo ai ricevitori e ai reggenti suddetti, nonchè i proventi eventuali del lotto.

Art. 56.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 10, 1° e 2° comma).

Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 1500, viene attribuito alla « Cassa di sovvenzioni per gli impiegati ed i superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione » di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623.

Agli effetti di questa disposizione, le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiore ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero.

Art. 57.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 6).

Quando l'aggio lordo di un banco risulti inferiore alle L. 1500 viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al dieci per cento della somma occorrente per raggiungere le dette L. 1500.

Art. 58.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 8).

I vaglia postali, che i gestori dei banchi debbano procurarsi per la rimessa delle riscossioni settimanali del lotto alla tesoreria provinciale, sono dichiarati in franchigia.

CAPO II.

Lotterie e tombole

Art. 59.

(Legge 27 settembre 1863, n. 1483, art. 1, primo comma).

È proibita ogni specie di lotteria pubblica, salve le eccezioni di cui negli articoli seguenti.

Art. 60.

(Legge 19 giugno 1870, n. 5704, art. 1).

Il Governo può autorizzare i Comuni e le Provincie ad aggiungere premi in forma di lotteria a' prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, allora soltanto che la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiori a lire cento di valore nominale, e con versamenti non minori di lire venti.

Art. 61.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744 modificato dalla legge 20 luglio 1891, n. 498, art. 1, 1° e 2° comma).

Possono essere permesse dal prefetto della Provincia:

1° le vendite pubbliche di biglietti per concorrere mediante estrazione a sorte alla vincita di premi, consistenti in oggetti mobili di valore non dichiarato, esclusi il danaro, i valori bancari, i titoli e le cedole di prestiti, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe, purchè siano promosse o dirette da corpi morali, e purchè il prodotto di dette vendite sia esclusivamente destinato a scopo di beneficenza o di incoraggiamento di belle arti;

2° le tombole promosse e dirette da corpi morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopo di beneficenza o di incoraggiamento di belle arti, e purchè i premi non superino complessivamente il valore di tremila lire.

La vendita delle cartelle è lecita solamente nel Comune in cui la tombola deve essere estratta e nei Comuni limitrofi.

Art. 62.

(Legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie III), allegato C, art. 1, primo comma; R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 20 luglio 1891, n. 498, art. 5, sesto comma).

È soggetto alla tassa del dieci per cento l'importo dei biglietti emessi nelle pubbliche lotterie permesse dal n. 1 dell'art. 61.

Le tombole sono soggette alla tassa del venti per cento sul prezzo delle cartelle vendute.

A tali effetti l'importo dei biglietti e il prezzo delle cartelle sono depurati soltanto dalla tassa di bollo.

CAPO III.

Reati e pene

Art. 63.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 22 dicembre 1895, n. 712, articoli 5 e 11).

Sono proibiti come violazione alla privativa dello Stato i lotti clandestini esercitati in qualunque modo e sotto qualsiasi denominazione di giuoco del numeretto, o della gallina, o giuoco piccolo e simili.

La proibizione colpisce l'esercizio di qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promesse ai giuocatori di premi in danaro e mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri ordinati in modo eguale o simili al lotto pubblico.

Gli intraprenditori o raccoglitori dei lotti clandestini contemplati nel presente articolo e coloro che in qualsiasi modo concorrono nelle operazioni degli intraprenditori o dei raccoglitori, sono puniti con la pena pecuniaria da lire mille a lire cinquemila, e con l'arresto da uno a sei mesi.

I giuocatori, qualora non abbiano partecipato all'operazione in uno dei modi sopra previsti, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire duecento, oltre quanto è disposto dal successivo art. 79.

Art. 64.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, articoli 6 e 13).

Nessuno, sotto qualsiasi titolo, può ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico od esercitare l'ufficio di ricevitore o di collettore del lotto, senza essere autorizzato dall'Amministrazione. La trasgressione a tale divieto è punita con multa da lire cento a lire trecento.

Art. 65.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, articoli 7 e 14).

È proibito a chiunque di vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori dei luoghi destinati all'esercizio del lotto stesso.

La trasgressione a tale divieto è punita con ammenda da lire venti a lire cinquanta.

Art. 66.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 12).

L'inosservanza di taluna delle condizioni imposte nel decreto di autorizzazione della lotteria o tombola e la vendita delle cartelle in Comuni non compresi nell'autorizzazione di cui all'art. 61, sono reati soggetti alle pene stabilite per le lotterie proibite.

Art. 67.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 3; legge 12 giugno 1904, n. 247, art. 1).

Sono lotterie proibite od assimilate alle medesime:

a) qualsiasi operazione, sotto qualunque nome conosciuta, nella quale si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili o immobili, da una estrazione a sorte tanto se questa estrazione venga fatta appositamente, come se si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda dalla sorte.

L'assimilazione si estende a qualunque premio in danaro o in oggetti mobili od immobili sia offerto dai giornali o periodici di qualsiasi genere ai loro abbonati o lettori mediante estrazioni o designazioni che dipendono dalla sorte, tanto se queste vengano fatte appositamente, quanto se si facciano con riferimento ad altre estrazioni o designazioni;

b) qualunque speculazione od operazione che abbia per base la cessione di obbligazioni di prestiti a premi autorizzati nel Regno ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

La proibizione colpisce tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per esse stabiliti. Colpisce quando le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsivoglia natura e provenienza;

c) le riffe offerte al pubblico apertamente o clandestinamente, sia che si facciano mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

Art. 68.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 8 e 9; legge 12 giugno 1904, n. 247, art. 2, primo comma).

Gli autori, intraprenditori ed agenti principali delle operazioni contemplate sotto le lettere *a*) e *b*) dell'art. 67, sono puniti con multa dalla metà al totale importo delle somme offerte in premio, o del valore di estimo dei mobili ed immobili costituenti l'oggetto della lotteria.

In nessun caso la multa può essere inferiore a lire mille nè maggiore di lire cinquemila. Se però il valore dei premi eccede le lire diecimila, i trasgressori sono puniti, oltre che col massimo della multa, con la pena della detenzione da uno a sei mesi.

Sono puniti con multa da lire trecento a lire mille gli agenti secondari, quali sono i distributori o venditori dei titoli o biglietti emessi nelle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 67, e coloro che per le medesime ricevono poste o sottoscrizioni, o in qualsiasi modo le annunziano al pubblico anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli e i biglietti.

Art. 69.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 10).

Per le riffe contemplate dall'art. 67, lettera *c*), quando l'oggetto assegnato in premio non superi il valore di lire trecento, gli intraprenditori od agenti della riffa sono puniti con una multa da lire cinquantuna a lire trecento.

Quando il valore del premio superi le lire trecento, sono applicabili ai trasgressori le pene stabilite nell'art. 68.

Art. 70.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 22 dicembre 1895, n. 712, art. 4, 1° e 2° comma).

È proibito di vendere, distribuire od acquistare nel Regno biglietti di lotterie aperte all'estero, o titoli d'imprestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborso di capitali o pagamento d'interessi.

È proibito egualmente di raccogliere sottoscrizioni per quelle lotterie e per quegli imprestiti, o di parteciparvi in qualsiasi maniera.

I venditori, distributori o raccoglitori di biglietti e sottoscrizioni di cui nel presente articolo sono puniti con le stesse pene comminate nel primo e nel secondo comma dell'art. 68.

Art. 71.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 9, 2° comma).

I gerenti e gli stampatori dei giornali, gli stampatori di fogli volanti e coloro che pubblicano e fanno pubblicare programmi ed avvisi di lotterie o di prestiti a premi contemplati nell'art. 70 o fanno conoscere il luogo ove ne sono aperte le sottoscrizioni, sono puniti con multa da lire trecento a lire mille.

Art. 72.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 22 dicembre 1895, n. 712, art. 4, 3° comma).

I giocatori, o compratori o sottoscrittori di biglietti, cartelle o numeri nelle diverse operazioni contemplate negli articoli 67 e 70, sono puniti con l'ammenda da lire cinquanta a lire cento, oltre quanto è disposto dal successivo art. 79.

Art. 73.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 15).

Gli esercenti di caffè, alberghi, osterie ed altri stabilimenti e negozi compresi nell'art. 50 della legge sulla sicurezza pubblica, (testo unico 30 giugno 1889, n. 6144), nei cui locali siano commessi i reati designati negli articoli precedenti, oltre che nella pena corrispondente incorrono nella sospensione dell'esercizio da quindici giorni a tre mesi.

Art. 74.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 17).

I ricevitori del lotto ed i loro commessi che trasgrediscono alle disposizioni di cui al presente capo, sono puniti col massimo della pena.

I ricevitori sono inoltre destituiti.

Art. 75.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 16).

Ai recidivi si applicano le disposizioni del Codice penale, libro I, titolo VIII.

Art. 76.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 21).

In luogo delle pene stabilite dalle presenti disposizioni, si applicano le pene comminate dalle leggi penali generali quando i fatti costituiscano reati punibili con pene maggiori.

Nel caso di concorso di più reati, si applicano le disposizioni delle leggi penali generali.

Art. 77.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 22).

Pei reati punibili con sola pena pecuniaria, l'imputato può, prima che sia emessa sentenza definitiva dal giudice competente, con domanda da lui sottoscritta, e riguardata come irrevocabile, chiedere che l'applicazione dell'ammenda o multa, nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall'amministrazione.

Art. 78.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 18).

Le pene pecuniarie, nel caso di non effettuato pagamento, sono commutate in pene restrittive della libertà personale col ragguaglio stabilito dal Codice penale, con che però le pene stesse non eccedano il termine di un anno.

È sempre in facoltà del condannato di far cessare la pena sostituita col pagamento della pena pecuniaria, corrispondente alla detenzione o all'arresto che gli rimarrebbe da scontare.

Art 79.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 22 dicembre 1895, n. 712, art. 20).

Sono sequestrati e confiscati a danno degli intraprenditori, dei raccoglitori, dei loro correi o complici e dei giocatori, i registri, gli arnesi pel giuoco, i biglietti, le polizze, le cartelle, i titoli dei prestiti, il danaro, tanto se costituente il banco o la posta, quanto se vinto od altrimenti lucrato da essi, le cose mobili od immobili date in premio, e quant'altro costituisca materia del reato o abbia servito o sia destinato a commetterlo.

Art. 80.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 19).

Il prodotto delle ammende e delle multe per i reati previsti dalle presenti disposizioni, prelevato il dieci per cento per le spese, va attribuito per una metà a chi ha denunziato il reato, sia egli un privato o funzionario od agente pubblico, e per l'altra metà si ripartisce fra gli agenti che sorpresero i trasgressori o raccolsero le prove del reato, dando doppia parte a chi li diresse.

A questi agenti spetta l'intero prodotto delle ammende o multe allorchè non vi sia un denunziante.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie

Art. 81.

(Legge 20 luglio 1891, n. 498, art. 3, ultimo comma).

Resta fermo l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498, con cui fu disposto quanto segue: « Nulla è innovato alla misura dell'aggio per gl'impiegati o i pensionati dello Stato, i quali, avendo rinunciato allo stipendio od alla pensione loro spettante, tengono ora un Banco di lotto ».

Art. 82.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 22, primo comma).

Ai ricevitori del lotto, nominati in base a concorsi banditi anteriormente al 1° gennaio 1907, data dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 56 sino a che non vengano promossi ad altri Banchi. Essi non possono però concorrere a Banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.

Art. 83.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 23).

Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accresce d'un quarto la parte di aggio lordo eccedente le lire millecinquecento a tutti i ricevitori, di cui all'art. 82, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 56.

Art. 84.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 22, secondo comma).

La facoltà di valersi d'un commesso in qualità di gerente è conservata ai ricevitori di cui all'art. 82 che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati dall'art. 52.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Il numero 157 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura, ed in adempimento dell'art. 113 dello stesso testo unico;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il Consiglio superiore del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento generale, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per la esecuzione delle disposizioni di legge sulla risicoltura, contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, stato approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO GENERALE

per l'esecuzione delle disposizioni di legge sulla risicoltura contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 1.

In ciascuna delle Provincie indicate nell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto del 1° agosto 1907, n. 636, lo schema del regolamento speciale sulla risicoltura nella Provincia stessa, formulato dal Consiglio provinciale di sanità, viene dal prefetto trasmesso ai Comuni interessati ai sensi dell'art. 74 del testo unico predetto per le osservazioni dei rispettivi Consigli. Questi debbono deliberare in merito entro un mese e mezzo dalla data del ricevimento, e, in mancanza, si riterranno assenzienti allo schema. Raccolte tutte le osservazioni e proposte dei Consigli comunali, il Consiglio provinciale di sanità stabilisce lo schema definitivo del regolamento, che viene quindi sottoposto al Consiglio provinciale, che dovrà, a sua volta, prendere le sue deliberazioni nel termine di tre mesi.

I regolamenti speciali, sulla risicoltura, dopo approvati per decreto Reale, giusta l'art. 74 sopracitato, non potranno essere ulteriormente modificati se non seguendo la procedura indicata nel detto articolo e nell'articolo presente.

Art. 2.

Nella determinazione delle distanze minime delle risaie dagli aggregati di abitazione e dalle case sparse, i regolamenti speciali, di cui al precedente articolo, devono stabilire distintamente:

1° la distanza minima delle risaie da ciascuna abitazione isolata;

2° la distanza minima delle risaie dagli aggregati di abitazione, avendo cura che pei centri urbani e pei centri rurali con popolazione agglomerata rilevante, sia lasciata libera una zona adeguata per la espansione edilizia ed industriale, tenendo calcolo anche dell'incremento della popolazione agglomerata verificatosi nell'ultimo ventennio;

3° la distanza minima delle risaie dai cimiteri.

Art. 3.

Nel determinare le norme per il regime delle acque nelle risaie, i regolamenti speciali, indicati negli articoli precedenti, devono stabilire le cautele da osservarsi dai risicoltori affinchè le acque d'irrigazione siano in quantità sufficiente per ogni appezzamento di terreno, in modo che, mediante la livellazione del suolo e la costruzione e la buona manutenzione degli occorrenti canali ed altre opere d'arte, rimanga assicurato il continuo e regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione diretta, o per infiltrazione, di stagni e pozzanghere di acqua stagnante.

Ogni forma di coltivazione a bacini chiusi, o camere di acqua chiuse, deve essere vietata.

Art. 4.

La dichiarazione per la attivazione di nuove risaie, in terreni non ancora sottoposti a tale coltura, dovrà, oltre che nel Comune in cui i terreni sono siti, essere pubblicata, per copia, anche all'albo pretorio dei Comuni limitrofi. La richiesta di tale pubblicazione viene fatta ai rispettivi Municipi dal sindaco del Comune a cui è presentata la dichiarazione.

Agli effetti dell'art. 75 del testo unico suddetto la pubblicazione della dichiarazione anzidetta dovrà farsi per giorni otto consecutivi.

Nei regolamenti speciali, ricordati nei precedenti articoli, saranno indicati gli estremi cui deve corrispondere ciascuna dichiarazione ed i documenti che debbono accompagnarla, fra i quali dovranno includersi quelli relativi alle condizioni altimetriche ed alla natura e configurazione dei terreni, che si vogliono destinare alla risicoltura.

Nei regolamenti speciali anzidetti saranno anche stabilite le norme per la formazione e tenuta del registro, da conservarsi in ciascun ufficio comunale, in cui debbono essere trascritte le dichiarazioni, con le variazioni successive.

Art. 5.

Le spese per le verifiche tecniche, che la Giunta municipale o il prefetto, in seguito a dichiarazione per attivazione di nuove risaie, si trovino a dover ordinare per l'applicazione degli articoli 75 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, sono a carico del dichiarante.

Art. 6.

La notificazione dei provvedimenti del prefetto sulle controversie indicate nell'art. 76 del testo unico delle leggi sanitarie, viene fatta agli interessati per mezzo del messo comunale, che deve farsene rilasciare ricevuta od, in mancanza, attestare dell'eseguimento.

Art. 7.

Per la somministrazione gratuita del chinino agli addetti alla coltivazione delle risaie, le disposizioni degli articoli 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del regolamento 28 febbraio 1907, n. 61, dovranno applicarsi anche nei Comuni aventi risaie non comprese nel perimetro di zone malariche dichiarate, avvertendo che il riparto della spesa, giusta l'art. 11 del citato regolamento, deve in questi ultimi Comuni farsi fra i soli proprietari delle terre coltivate a risaia.

Nei Comuni, dove si pratica la coltivazione a riso, la determinazione della spesa da iscriversi in bilancio per l'acquisto del chinino, giusta l'art. 10 del regolamento anzidetto, dovrà essere fatta tenendo conto anche del movimento annuale dei lavoratori che immigrano per la mondatura o per la raccolta del riso.

Art. 8.

L'assistenza medica e farmaceutica ai lavoratori avventizi immigrati in risaia non potrà in alcun caso, dai regolamenti speciali per ciascuna Provincia, essere determinata in misura inferiore a quella risultante dalla legge 25 febbraio 1904, n. 57, e dal titolo 2° del regolamento 19 luglio 1906, n. 466, per l'esecuzione di detta legge.

Nel bilancio dei Comuni tenuti all'assistenza anzidetta dovrà, ogni anno, essere stanziata una somma per tale servizio, corrispondente alla prevedibile importanza di esso, tenendo conto del movimento annuo dell'immigrazione.

Il riparto, e la ripetizione delle spese di detta assistenza medica e farmaceutica dai proprietari delle terre coltivate a riso, saranno fatti coll'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del regolamento 28 febbraio 1907, n. 61.

Nel caso di provvedimenti di urgenza adottati di ufficio dal prefetto in causa di mancato od insufficiente adempimento del servizio di assistenza anzidetto, la spesa dal prefetto messa a carico del Comune dovrà essere ripartita fra i proprietari dei fondi coltivati a riso, salvo a questi l'eventuale azione di regresso verso il sindaco o la Giunta, e tranne la parte di spesa, per la quale sia applicabile l'art. 193, ultimo comma, della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164 (testo unico).

Art. 9.

Oltre i requisiti generali di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arredamento congruo prescritti dall'art. 15 della legge 25 febbraio 1904, n. 57 e dal titolo V del regolamento 19 luglio 1906, n. 466, le abitazioni dei lavoratori impiegati nella risicoltura, con residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione, debbono:

a) essere difese dalla infiltrazione delle acque di risaia;

b) avere il piano terreno elevato sul piano di campagna e reso impermeabile;

c) avere gli ambienti interni coloriti in bianco;

d) avere il cortile e le altre aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto.

Per località destinate alla coltivazione a riso, a termini dell'art. 80 del testo unico delle leggi sanitarie, si intendono tanto i fondi coltivati a risaia, quanto ogni altra località, nella quale si trovino i fabbricati, che dal proprietario dei terreni coltivati a riso sono adibiti per abitazione dei contadini impiegati nella coltivazione stessa.

Art. 10.

I dormitorî od abitazioni dei lavoratori avventizî, temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, debbono corrispondere ai requisiti generali ricordati nel precedente art. 9 ed a quelli speciali indicati sotto le lettere *a*, *b*, *c* e *d* dell'articolo stesso. Debbono inoltre avere ambienti distinti e non comunicanti, per il ricovero separato degli uomini e delle donne.

Non potranno in alcun caso destinarsi per dormitorî od abitazioni dei lavoratori anzidetti, tettoie, porticati, capanne di erbe palustri e di paglia, ed in genere ogni locale aperto, e non difeso contro l'umidità del terreno e contro le vicende climatiche.

Art. 11.

La protezione con reticelle delle abitazioni dei lavoratori stabili e dei dormitorî dei lavoratori immigrati per impedirvi la penetrazione delle zanzare, dovrà uniformarsi alle norme vigenti, in applicazione delle leggi contro la malaria.

Nei regolamenti speciali per ciascuna provincia saranno determinate le condizioni minime, cui debbono rispondere i locali per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmissibile.

Art. 12.

Nei regolamenti speciali per ciascuna provincia saranno contenute le norme per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie.

Fra tali norme dovranno, in ispecial modo, includersi quelle relative alla sistemazione e protezione dei pozzi esistenti, nonchè le norme relative alla costruzione, manutenzione e protezione dei pozzi nuovi, fra i quali dovranno preferirsi quelli trivellati.

I funzionari incaricati dell'esecuzione della legge potranno sempre far procedere al prelevamento dei campioni dell'acqua somministrata per uso potabile ai lavoratori, affinchè ne sia fatta l'analisi per riconoscerne la qualità.

Dal Ministero dell'interno saranno diramate le istruzioni di massima all'uopo occorrenti.

Art. 13.

Per malattie trasmissibili, agli effetti dell'art. 82 del testo unico delle leggi sanitarie, si intendono:

a) quelle indicate sotto la lettera *a* dell'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;

b) la tigna favosa, la scabbia, il tracoma e le altre forme di congiuntivite contagiosa.

Nelle dichiarazioni mediche riguardanti le donne incinte basterà si faccia risultare che esse non sono ancora entrate nell'ultimo mese di gravidanza.

Nei Comuni, ove ciò sia necessario per maggiore regolarità e speditezza del servizio, l'ufficiale sanitario potrà delegare ai medici condotti il rilascio dei certificati indicati nel citato art. 82 del testo unico delle leggi sanitarie.

È in facoltà dei Municipi di riunire in un unico libretto, da rilasciarsi a coloro che emigrano per la mondatura, l'atto di nascita e le dichiarazioni mediche di cui all'articolo anzidetto.

Art. 14.

Il tempo da concedersi alle mondatrici per l'allattamento dei propri bambini, in più dei riposi prescritti nell'articolo 84 del testo unico delle leggi sanitarie, non potrà essere minore di mezz'ora.

Art. 15.

Salvo che nei casi eccezionali di straordinarie esigenze agricole imposte dalle vicende meteoriche, l'interruzione settimanale del lavoro, di cui all'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, deve cadere possibilmente in giorno festivo e correre da un'alba all'altra.

Art. 16.

Nel caso di risoluzione di contratto per morte del locatore d'opera, di cui all'art. 95 del testo unico delle leggi sanitarie, l'importo della mercede giornaliera per quindici giorni di lavoro, che il conduttore d'opera deve pagare agli eredi del defunto, sarà calcolato e pagato in denaro, anche se la mercede convenuta col defunto fosse parte in denaro e parte in natura.

Se il defunto era un lavoratore obbligato con contratto annuo, la determinazione della mercede, di cui all'art. 95 suddetto, sarà fatta sul totale dei salari dell'anno diviso pel numero delle giornate lavorative.

Art 17.

Gli ispettori dell'agricoltura e dell'industria, e gli incaricati dell'assistenza sanitaria, che incontrino opposizione od ostacoli nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata dal titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, hanno facoltà di richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 18.

L'accertamento delle contravvenzioni al titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie ed ai relativi regolamenti è fatto mediante apposito verbale, che deve essere sottoscritto:

1° dall'ufficiale che ha constatato l'infrazione alla legge od ai regolamenti;

2° dal proprietario del fondo, o dal conduttore di opera, secondo i casi, o dal loro incaricato;

3° dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti.

Se il proprietario, o conduttore d'opera, o il loro incaricato, si rifiutino di firmare il verbale, l'ufficiale verbalizzante farà constare di tale circostanza nell'atto stesso, esponendovi le ragioni addotte per motivare il rifiuto.

Art. 19.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni dipendenti dall'applicazione del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, del presente regolamento e dei regolamenti speciali sulla risicoltura nelle singole Provincie, è devoluto a favore delle pubbliche istituzioni locali di beneficenza, seguendo l'ordine qui appresso indicato:

1° istituzioni comunali e provinciali che provvedano a ricoverare od a sussidiare gli agricoltori inabili al lavoro;

2° altre istituzioni comunali o intercomunali di soccorso a favore degli agricoltori poveri infermi, e delle loro famiglie;

3° istituzioni comunali per soccorsi o sussidi a favore dei bambini degli agricoltori poveri;

4° congregazioni di carità.

Dove venissero fondate pubbliche istituzioni locali di beneficenza col fine speciale di erogare sussidi e soccorsi ai lavoratori stabili od avventizi impiegati nella coltivazione del riso esse avranno, però, la precedenza su tutte le altre istituzioni locali, nella devoluzione del provento anzidetto.

Nei regolamenti speciali per ciascuna Provincia sarà allegato l'elenco delle pubbliche istituzioni locali di beneficenza esistenti nella Provincia stessa, che abbiano diritto alla devoluzione sovraindicata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero 158 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 106 del testo unico delle leggi sanitarie stato approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Udito il Consiglio superiore del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia, giustizia e dei culti e col Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento speciale, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per la elezione, la nomina e la funzione delle Commissioni di conciliazione per le controversie relative al contratto di lavoro nelle risaie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO SPECIALE

per la elezione, la nomina e la funzione delle Commissioni di conciliazione per le controversie relative al contratto di lavoro nelle risaie.

CAPO I.

Della formazione delle liste elettorali e dei requisiti di eleggibilità.

Art. 1.

In ciascun Comune, dove si pratica la coltivazione a riso, per la elezione dei delegati componenti la Commissione di conciliazione prevista dall'art. 98 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, si formano due liste distinte: in una delle quali sono inscritti i conduttori di opera che attendono alla coltivazione dei fondi a risaia situati nel territorio del Comune, e nell'altra i locatori d'opera residenti nel Comune o anche fuori di esso, che prestano l'opera loro per la coltivazione del riso nel territorio del Comune.

Art. 2.

Nella lista dei conduttori d'opera sono inscritti:

1° i proprietari, enfiteuti, usufruttuari o possessori a qualsiasi titolo di fondi coltivati a riso siti nel territorio comunale, i quali conducano direttamente la coltivazione dei fondi stessi;

2° coloro che abbiano preso in affitto, mezzadria o colonia fondi siti nel territorio comunale per destinarli alla coltivazione a riso, con contratti la cui effettuazione si trovi già in corso al 1° gennaio dell'anno in cui la inscrizione nella lista deve aver luogo.

Il proprietario, non residente abitualmente nel Comune, può delegare l'esercizio del suo diritto elettorale al suo mandatario o rappresentante preposto alla direzione dell'azienda agricola.

La inscrizione nella lista dei proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari, mezzadri e coloni anzidetti è subordinata alla condizione, che essi, per la coltivazione dei fondi, impieghino in qualunque modo e forma l'opera dei contadini e lavoratori pagati a salario annuo, mensile o giornaliero, in danaro od in natura.

Non sono inscritti nella lista i proprietari, enfiteuti, usufruttuari, mezzadri, coloni o detentori a qualsiasi altro titolo, di fondi coltivati a riso, che per tale coltivazione impiegano esclusivamente il lavoro manuale proprio e dei membri della loro famiglia.

Non sono del pari inscritti nella lista gli intermediari, che prestano l'opera loro per ricercare ed assicurare i lavoratori per la mondatura, la raccolta e le altre operazioni agrarie inerenti alla risicoltura.

Art. 3.

Pei minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, che siano proprietari, enfiteuti, usufruttuari o possessori a qualsiasi titolo di terreni nelle condizioni previste al n. 1 dell'art. 2, sono inscritti i rispettivi tutori o curatori; per le società anonime un amministratore, o rappresentante; per le società in nome collettivo uno dei soci da esse designato e per quelle in accomandita uno dei soci illimitatamente responsabili; oltre, per le società tutte, i direttori: per le istituzioni pubbliche di beneficenza, che si trovassero nelle condizioni previste dal predetto n. 1 dell'art. 2, uno degli amministratori o il direttore dell'azienda agraria.

Art. 4.

Nella lista dei locatori d'opera sono inscritti:

1° i lavoratori, aventi residenza fissa nel Comune da non meno di tre mesi compiuti al 16 marzo dell'anno, a cui la iscrizione si riferisce, i quali con contratti individuali o collettivi abbiano locato l'opera loro per un tempo determinato, non inferiore ad un mese dell'anno anzidetto, per la coltivazione del riso;

2° i lavoratori, aventi residenza in altri Comuni anche di altre Provincie, che con contratti individuali o collettivi, scritti a termini degli articoli 88 e 89 del testo unico delle leggi sanitarie, aventi data non posteriore al 16 marzo dell'anno predetto, abbiano locato l'opera loro per una intiera lavorazione risicola (mondatura, ovvero raccolta e trebbiatura) da compiersi nel Comune entro l'anno.

Art. 5.

Nessuno può essere inscritto contemporaneamente nella lista dei locatori ed in quella dei conduttori d'opera.

Art. 6

Per essere inscritti nelle liste, di cui ai precedenti articoli, le persone indicatevi debbono:

1° aver compiuto il 21° anno di età, o compierlo non più tardi del 30 aprile dell'anno in corso;

2° essere cittadini dello Stato, od a questi equiparati giusta l'art. 12 - ultimo comma - della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164, e godere dei diritti civili nel Regno;

3° non essere compresi in alcuna delle categorie indicate nelle lettere *c, d, e, f, g, h, i* dell'art. 22 della legge comunale e provinciale testo unico 4 maggio 1898, n. 164. È fatta eccezione pei sussidiati in modo non continuativo dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle Congregazioni di carità; i quali conservano il diritto all'inscrizione nella lista.

Nelle liste tanto dei conduttori quanto dei locatori di opera, sono comprese anche le donne.

Art. 7.

Sono eleggibili all'ufficio di delegato tutti gli inscritti nelle due liste del Comune, semprechè sappiano leggere e scrivere, ed abbiano compiuto il 25° anno d'età.

Il presidente della Commissione di conciliazione può essere scelto anche fra i non inscritti in alcuna delle due liste, ferme restando le altre condizioni sovraindicate, nonchè quelle indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 8.

Il 1° gennaio di ciascun anno, la Giunta municipale, con manifesto pubblicato all'albo pretorio del Comune, invita tutti gli aventi diritto a far valere i loro titoli per l'iscrizione nelle liste indicate nei precedenti articoli, prefiggendo, a tale scopo, il termine del successivo 20 marzo.

Il manifesto sarà trasmesso, per l'affissione all'albo pretorio, anche ai Comuni confinanti ed a quegli altri Comuni della provincia o di altre provincie, dai quali, nei due anni precedenti, siano venuti nel Comune lavoratori temporaneamente immigrati per la mondatura, o per la raccolta e trebbiatura del riso.

Inoltre il sindaco, entro il mese di gennaio, invita i conduttori di opera nel Comune, a denunziare, entro tutto il 20 marzo successivo, l'elenco dei locatori di opera, tanto locali quanto residenti altrove, coi quali essi abbiano stipulati contratti di lavoro per la coltivazione dei fondi destinati a risaia, siti nel territorio comunale.

Art. 9.

Nel periodo dal 20 al 31 marzo, la Giunta municipale provvede alla formazione delle due liste indicate nello articolo 1° del presente regolamento, inscrivendo nelle liste stesse, sia coloro che abbiano presentato domanda documentata comprovante il diritto all'iscrizione, sia coloro che dai contratti denunziati e dai contratti depositati nella segreteria del Comune o nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 89, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, risultino avere titolo per la inscrizione, e pei quali consti che posseggono le altre condizioni previste nel presente regolamento. Provvede inoltre alla cancellazione degli inscritti deceduti o che abbiano perduto le qualità richieste per l'elettorato.

Il cancelliere della pretura è tenuto a fornire alla Giunta municipale gli estremi risultanti dai contratti depositati in cancelleria.

Qualora la Giunta non provveda nel termine prescritto alla formazione delle liste elettorali, il prefetto ne ordina l'esecuzione d'ufficio per mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del Comune.

Art. 10

Le due liste formate dalla Giunta municipale sono pubblicate all'albo pretorio del Comune, il 1° aprile, per la durata di giorni otto. Entro lo stesso termine, debbono essere presentati i reclami per omissione od indebita inscrizione o cancellazione nelle liste, depositandoli all'Ufficio municipale, che dovrà, a richiesta, rilasciarne ricevuta. I reclami, coi quali si impugni una inscrizione o una cancellazione, devono essere, nei due giorni successivi al deposito, notificati a cura della Giunta municipale alla parte interessata, che ha tre giorni per dare la sua risposta. Se gli interessati risiedono fuori del Comune, la richiesta di notificazione è, nel termine predetto di due giorni, trasmessa dalla Giunta municipale al sindaco del Comune di residenza, il quale provvede ad effettuarla immediatamente; ed il termine di tre giorni, per la risposta, decorre in questo caso, dalla effettuata notificazione per parte del sindaco del Comune di residenza.

Art. 11.

Entro il 20 aprile, la Giunta municipale deve pronunziarsi sui reclami che le fossero stati presentati, e le decisioni debbono, entro cinque giorni, essere notificate alle parti interessate, le quali potranno, nel termine di dieci giorni, produrre ricorso, al tribunale civile. Per tali reclami debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 della legge comunale e provinciale testo unico 4 maggio 1898, n. 164.

Art. 12.

Le liste vengono, quindi, pubblicate dal 25 al 30 aprile all'albo del Comune, e non potranno successivamente essere modificate, che per effetto di sentenza passata in giudicato e per la cancellazione dei defunti, sino alla revisione che verrà fatta in ciascuno degli anni successivi, nei modi, termini e colla procedura indicata nei precedenti articoli del presente regolamento.

CAPO II.

Della elezione dei membri e del presidente della Commissione.

Art. 13.

La convocazione degli inscritti nella lista dei conduttori d'opera, per la nomina dei rispettivi delegati, viene fatta di regola nella prima domenica del mese di maggio.

La convocazione degli inscritti nella lista dei locatori d'opera viene fatta di regola nella prima domenica successiva all'inizio dei lavori di mondatura del riso nel Comune.

Potranno nei regolamenti provinciali, di cui all'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, stabilirsi eventualmente anche altre date di convocazione diverse dalle predette, semprechè ciò sia reso necessario dalle condizioni locali della Provincia.

In ogni caso, però, le due convocazioni dovranno effettuarsi non oltre il 20 giugno di ciascun anno.

Art. 14.

Otto giorni prima di ciascuna convocazione, la Giunta municipale pubblica un manifesto indicante il giorno, il luogo e l'ora della convocazione stessa, e provvede, entro i sei giorni successivi a detta pubblicazione, alla distribuzione dei certificati di inscrizione nelle liste agli interessati.

Se gli inscritti in ciascuna lista superino i 400, essi dovranno essere convocati in più sezioni, in guisa che in nessuna di queste si ecceda il numero di 400.

Art. 15.

Le adunanze sono presiedute da un ufficio composto dal sindaco, o, in mancanza, da un assessore municipale, e dei quattro più anziani fra gli elettori della classe convocata, presenti nel locale dell'adunanza.

Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

L'ufficio è assistito dal segretario o dal vicesegretario, od altro impiegato comunale, per la formazione del verbale.

La votazione ha luogo per schede segrete, che possono essere scritte, o stampate, o parte scritte parte stampate.

Alle operazioni elettorali sono applicabili, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento, le norme degli articoli 66 e seguenti fino all'81 incluso, della legge comunale e provinciale.

Art. 16.

Fatto lo spoglio delle schede, i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti sono proclamati delegati. A parità di voti, il maggiore di età ha la precedenza.

Il risultato complessivo delle due convocazioni dei conduttori e dei locatori di opera è notificato dalla Giunta municipale agli eletti, e pubblicato all'albo pretorio, entro tre giorni dalla seguita convocazione dei locatori di opera.

I processi verbali delle elezioni, entro i tre giorni dalla loro data, sono a cura del sindaco trasmessi al presidente del tribunale civile del circondario, mentre copia autentica ne viene depositata e conservata nell'Ufficio municipale.

Nel caso di convocazione andata deserta, ovvero se gli eletti abbiano dichiarato di non accettare l'ufficio loro conferito, l'assemblea della classe è nuovamente convocata per la domenica immediatamente successiva. Ove anche questa seconda convocazione andasse deserta, o i nuovi eletti non accettassero, il sindaco ne darà immediato avviso al presidente del tribunale civile del circondario per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 17.

Contemporaneamente alla votazione per la nomina dei delegati dei conduttori di opera e dei locatori di opera di cui ai precedenti articoli, si procede nel medesimo locale e colle stesse norme, dagli elettori rispettivamente convocati, alla votazione per la nomina del presidente della Commissione di conciliazione, a schede separate e distinte da quelle per la nomina dei delegati, e da deporsi in una urna distinta. Tali schede debbono portare un solo nome.

Ultimate le operazioni elettorali delle due convocazioni dei conduttori d'opera e dei locatori d'opera, la Giunta municipale fa il computo dei voti raccolti nelle due convocazioni stesse, per la nomina del presidente anzidetto: e, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, proclama eletto il candidato che nelle due votazioni abbia conseguita la maggioranza assoluta dei voti tanto dei locatori d'opera, quanto dei conduttori d'opera, separatamente considerati. Tale proclamazione deve essere notificata e pubblicata nello stesso modo previsto dal precedente art. 16.

Nel caso invece che nessun candidato abbia conseguita la maggioranza assoluta dei voti nelle due convocazioni anzidette, o che l'eletto non possegga i requisiti di cui all'art. 7, ovvero che egli rinunzi all'ufficio conferitogli, la Giunta municipale ne redige apposito verbale, e la nomina del presidente della Commissione si intende deferita ai quattro delegati, giusta l'art. 98 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 18.

A cura del sindaco, i quattro delegati sono riuniti nella casa comunale nella domenica immediatamente consecutiva a quella dell'ultima elezione. Ivi il sindaco riceve da essi la solenne promessa stabilita dall'art. 23 1° comma della legge 15 giugno 1893, n. 295, pei probiviri, e quindi li dichiara immessi in ufficio, invitandoli a procedere alla nomina del presidente, nel caso che questi non sia già stato designato giusta il precedente art. 17. Se i delegati non riescono a mettersi d'accordo per tale nomina, dovranno riferirne nel termine di 24 ore al presidente del tribunale civile e penale del circondario, per il provvedimento di sua competenza.

Anche il presidente della Commissione, non appena nominato deve, prima dell'immissione in ufficio, prestare al sindaco la promessa solenne stabilita pei probiviri.

CAPO III.

Dei ricorsi elettorali.

Art. 19.

Qualunque proprietario o conduttore di risaia o operaio risicoltore, sottoposto alla giurisdizione della Commissione di conciliazione, può presentare ricorso al tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e l'eleggibilità.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 47, 49, 50, 51 e 52 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164.

CAPO IV.

Della rinnovazione della Commissione.

Art. 20.

La Commissione di conciliazione si rinnova ogni anno, nei modi e colle forme prescritte negli articoli precedenti. I componenti di essa possono, però, essere rieletti. Gli uscenti durano in carica fino alla immissione in ufficio dei loro successori, fatta a' sensi del precedente art. 18.

Qualora nel corso dell'anno per morte, malattia od altra causa vengano a mancare uno o più membri della Commissione, si procederà ad un'elezione suppletiva entro il termine massimo di un mese dalla vacanza verificatasi.

CAPO V.

Del funzionamento della Commissione.

Art. 21.

La Commissione funziona normalmente in numero di cinque membri. Le sue risoluzioni, però, sono valide, se adottate con l'intervento di tre membri compreso il presidente, semprechè vi sia un delegato per ciascuna delle classi dei conduttori e dei locatori di opera.

Qualora sieno quattro, compreso il presidente, gli intervenuti, dovrà astenersi dal voto il meno anziano dei rappresentanti di quella classe, i cui delegati si trovino entrambi presenti all'adunanza.

Nessuna adunanza e deliberazione è valida senza l'intervento del presidente.

Art. 22.

Ai componenti della Commissione di conciliazione sono applicabili i motivi di ricusazione contemplati nell'art. 35 della legge 15 giugno 1893, n. 295, sui probiviri, quando si tratti di controversia d'interesse individuale.

Ove il ricusato non dichiari di astenersi, spetta alla Commissione di deliberare in merito al motivo di ricusazione dedotto, e la sua decisione è definitiva. Il ricusato non può partecipare alla relativa deliberazione.

Art. 23.

L'opera della Commissione di conciliazione, a termini dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, è provocata a richiesta di uno o più delegati, o di una delle parti contendenti o di entrambi.

Nel primo caso il presidente dovrà radunare la Commissione nel termine più breve, non appena ne abbia richiesta da uno o più delegati.

Negli altri casi, la Commissione deve pure radunarsi nel termine più breve, sulla richiesta di una delle parti contendenti o di entrambe. Tale richiesta può essere formulata per iscritto, o fatta con dichiarazione verbale al presidente: od anche al sindaco, od all'Ufficio municipale, i quali ultimi hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al presidente.

Art. 24.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche, salvo che la Commissione stessa non disponga altrimenti.

La Commissione, ricevuta la richiesta di intervento di una delle parti contendenti, deve, nel termine più breve, invitare l'altra parte a presentarsi nel giorno, luogo ed ora fissati per l'esame della controversia, in contradditorio colla parte richiedente.

Questo invito è notificato per mezzo del messo comunale, o dell'usciere dell'ufficio di conciliazione: i quali debbono farsene rilasciare ricevuta, o, in mancanza, attestare dell'eseguimento. Se molte siano le persone da invitare, la notificazione, per deliberato della Commissione, potrà farsi anche per pubblico proclama da affiggersi, oltre che all'albo pretorio, anche in più punti dell'abitato del capoluogo del Comune e delle frazioni.

La polizia dell'udienza è affidata al presidente, applicandosi le disposizioni degli articoli 354 e 355 del Codice di procedura civile.

Art. 25.

È in facoltà della Commissione, per l'adempimento del proprio

mandato, di invitare testimoni, sia proposti dalle parti, sia chiamati d'ufficio: interrogare persone pratiche della materia controversa, e, dove occorra, procedere a verifiche sul luogo.

Le spese per i testimoni indotti e quelle per le perizie e gli accessi sopra luogo sono a carico della parte che abbia fatto richiesta dei relativi mezzi di prova; o di entrambe le parti, quando si tratti di prove disposte d'ufficio.

Art. 26.

Per le funzioni di segretario per la redazione dei verbali, la Commissione di conciliazione può valersi del segretario o di altro impiegato della segreteria comunale, o del personale di cancelleria dell'ufficio del conciliatore. Il segretario prescelto dovrà, prima dell'immissione in funzione, prestare al sindaco il giuramento prescritto pei funzionari dell'ordine giudiziario.

CAPO VI.

Della notificazione delle risoluzioni della Commissione.

Art. 27.

La risoluzione della Commissione è notificata alle parti, in copia autentica, dal presidente, per mezzo del messo comunale o dell'usciere dell'ufficio di conciliazione: i quali ne faranno consegna alle parti stesse, facendosene rilasciare ricevuta: ed, in mancanza di questa, attestando dell'eseguimento.

Se le persone interessate, costituenti una delle parti in causa siano in gran numero, la notificazione, su conforme deliberato della Commissione, sarà validamente fatta, nel modo suindicato, ai soli rappresentanti della parte stessa da questa designati alla Commissione: ma la risoluzione dovrà, in pari tempo, essere affissa all'albo pretorio del Comune, e dovrà esserne rilasciata copia alla parte che la richiedesse.

Art. 28.

Copia delle risoluzioni delle cause di carattere generale, o delle sole risoluzioni arbitrali, nelle cause di carattere individuale sarà trasmessa, a cura del segretario della Commissione, all'Ufficio del lavoro, entro otto giorni dalla data delle risoluzioni stesse.

CAPO VII.

Del ricorso al tribunale civile.

Art. 29.

La impugnativa della risoluzione della Commissione di conciliazione, nei casi in cui è ammessa dall'art. 103 del testo unico delle leggi sanitarie, è proposta, nel termine di cinque giorni, con semplice ricorso al presidente del tribunale civile del circondario. Pel ricorso, steso su carta libera, è sufficiente la firma della parte apposta ed autenticata nei modi e colle forme indicate nell'articolo 89 del testo unico suddetto.

Su tale ricorso il presidente, con suo decreto, fissa, l'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e stabilisce i termini, entro i quali, sotto pena di nullità, il ricorrente deve notificare il decreto stesso all'altra parte ed al presidente della Commissione di conciliazione, e quindi depositare nella cancelleria del tribunale il ricorso coi relativi documenti e colla prova delle notificazioni.

La causa sarà decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in pubblica udienza dal presidente o da un giudice di tribunale, sentite le parti o i loro difensori, se siano presenti, e le conclusioni del pubblico ministero.

La sentenza del tribunale è, a cura del pubblico ministero, trasmessa al pretore affinchè ne curi la notificazione, senza spesa, oltre che alle parti, al sindaco del Comune, ed al presidente della Commissione di conciliazione.

Tutte le notificazioni indicate nel presente articolo potranno farsi validamente anche per mezzo dell'usciere del conciliatore.

CAPO VIII.

Della competenza passiva delle spese per la Commissione.

Art. 30.

Le funzioni dei componenti la Commissione di conciliazione sono gratuite.

Le spese per la formazione delle liste, per la elezione dei delegati componenti la Commissione, e pel funzionamento della Commissione saranno sostenute dal Comune.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. CXXVI (Dato a Roma, il 9 aprile 1908), col quale si modifica lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 29 dicembre 1907:

Tinto Sabatino, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Milano, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Ponzone.

Rocchi Augusto, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Scigliano.

Caccia Vittorio, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Cuneo, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Peveragno.

David Mariano, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 400, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Barrafranca, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la detta indennità.

La Sala Giuseppe Antonio, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Firenze, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Volturara Appula.

Sassi Tommaso, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Bari, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Ginosa.

De Paolis Ettore, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Piacenza, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908 con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Occhiobello.

Cavaliere Geremia, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 700, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908 con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Cirò, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la detta indennità.

Caggianelli Alfredo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908 con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Montecalvo Irpino.

Fiore Massimo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908 con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Sant'Arcangelo in Basilicata.

Carapezza Vincenzo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Trapani, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908 con l'annuo stipendio di L. 8000 ed è desinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Niscemi.

Borragine Vincenzo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catania, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di San Fratello.

Gentile Giovanni Batta, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Palermo, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000 ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Ribera.

Marcello Eduardo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Busto Arsizio, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Vestone.

Gavazzi Ugo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Firenze, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, coll'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Rosignano Marittimo.

Cerulli Claudio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato giudice aggiunto dal 1° gennaio 1908, con l'annuo stipendio di L. 3000, ed è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Morano Calabro.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 19 dicembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1907:

Stengel Alfredo, già cancelliere di pretura attualmente applicato di 1ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con l'annuo stipendio di L. 2500, è nominato vice cancelliere aggiunto della Corte di cassazione di Torino, con l'annuo stipendio di L. 2800, a senso dell'art. 9 della legge 2 luglio 1903, n. 259.

Con R. decreto del 2 gennaio 1908:

Pata Francesco, cancelliere della pretura di Tresnuraghes, è tramutato alla pretura di Oschiri.

Cafarelli Giovan Battista, cancelliere della pretura di Grottaminarda, è tramutato alla pretura di Torchiara.

Maisto Angelo, cancelliere della pretura di Torchiara, è tramutato alla pretura di Montecorvino Rovella.

Culto.

Con R. decreto del 28 novembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il giorno 30 successivo:

È stato accolto il ricorso presentato dal parroco della chiesa di San Nicolò di Bari in Sorano, contro la decisione in data 15 novembre 1906 della Giunta provinciale amministrativa di Grosseto, con la quale veniva radiato dal bilancio del comune di Sorano, per l'esercizio finanziario dell'anno 1907, l'assegno di annue L. 100 per il predicatore quaresimalista.

Con R. decreto del 1° dicembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo:

È stato dichiarato irrecivibile il ricorso del sac. Alfonso Freda, parroco della chiesa di San Giacomo in Prata di Principato Ultra, contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Avellino in data 15 settembre 1905, che riconosceva non obbligatorio per il comune di Prata di Principato Ultra il pagamento di un annuo assegno in favore della chiesa suindicata a titolo di spese di culto.

Con R. decreto del 12 dicembre 1907:

il parroco di Santa Maria Assunta nella cattedrale di Caiazzo, ad accettare il legato di alcuni stabili, disposto dalla fu Irene Abbatelli;

il parroco di S. Nicola in Falchi di Camigliano, ad accettare, per la parte che lo riguarda, il legato di L. 100 di rendita pubblica italiana, disposto dal fu sac. Gaetano Siciliano;

la fabbriceria parrocchiale di S. Nicolò in Lecco, ad accettare i due legati, l'uno dell'annua rendita pubblica di L. 125, e l'altro della somma di L. 2000, disposti dal fu cav. dott. Francesco Cornelio;

la fabbriceria parrocchiale di San Vincenzo in Prato di Milano, ad accettare il legato della somma di L. 3000, disposto dalla fu Giuseppina Franzetti;

il parroco della chiesa di Sant'Andrea e Ponzio in Dronero, ad accettare il legato di una casa con mobili e denaro entrostanti, disposto dalla fu Giuseppina Tonelli;

il parroco dei SS. Pietro e Paolo in Pagno ad accettare il legato di L. 2000, disposto dalla fu Fiorenza Forchino;

il parroco della chiesa di Turano, ad accettare il legato dell'annua somma di L. 35, disposto dal fu Emilio Pecchi;

la fabbriceria parrocchiale di Turano, ad accettare il legato di L. 2000, disposto dal fu Emilio Pecchi;

il rettore del seminario arcivescovile di Torino, quale rettore anche del seminario di Giaveno ad accettare il legato di L. 10,000, disposto dalla fu Carolina Polliotti ved. Tossanetti;

il rettore del seminario arcivescovile di Torino, quale rettore anche del seminario di Giaveno, ad accettare il legato di L. 500 disposto dalla fu Leonilda Morelli;

il parroco di San Biagio in Eboli, ad accettare il legato di un casamento del valore di L. 5000, disposto dal fu Michele Angeluzzi;

la fabbriceria parrocchiale di Sant'Alessandro della Croce in Bergamo, ad accettare il legato di una casa disposto dalla fu Angela Lorenzi Denzi;

il parroco della chiesa dei SS. Bernardo e Brigida in Lucento, comune di Torino, quale presidente di quella fabbriceria, ad accettare il legato di L. 500, disposto dal fu Antonio Gallo.

Con R. decreto del 15 dicembre 1907:

È stato concesso il R. assenso all'unione perpetua in una sola delle due cappellanie dette l'una dei Marraccini e l'altra parrocchiale, esistenti nella parrocchia di San Lorenzo a Vaccoli.

Sono stati nominati in virtù del R. Patronato:

Ruelli sac. Francesco Eugenio alla vacante parrocchia di San Salvatore in Sant'Agostino di Siena.

Liviero sac. Giuseppe alla parrocchia di Arzarello nel comune di Piove di Sacco.

Catullo sac. Francesco alla parrocchia di San Nicola di Bari in Castel del Giudice.

È stato concesso il *R. Exequatur* al decreto della Santa Congregazione del Concilio in data 28 luglio 1907, col quale monsignor Letterio D'Arrigo Ramondini, arcivescovo di Messina, è stato nominato amministratore apostolico della vacante diocesi di Lipari.

Con Sovrana determinazione del 15 dicembre 1907:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alle Bolle vescovili colle quali furono nominati:

Marcellini sac. Francesco al canonicato Ramelli nel capitolo cattedrale di Fabriano.

Cenci sac. Pio al canonicato 12° detto di Messa Vecchia nella cattedrale di Gubbio.

Sepe sac. Benedetto al canonicato arcipretale nel capitolo cattedrale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Lai sac. Sante è stato conferito il canonicato 12° nel capitolo cattedrale di Foligno.

Con R. decreto del 26 dicembre 1907:

Sono stati nominati in virtù del R. patronato:

Aita sac. Giuseppe a primo cappellano coadiutore della parrocchia di Altarello di Baida, con obbligo di prestare servizio alla chiesa sussidiaria di Boccadifalco.

Mazziotta sac. Giuseppe a secondo cappellano coadiutore della parrocchia di Altarello di Baida.

Varveri sac. Salvatore a prefetto di sagrestia della parrocchia di Altarello.

È stato cncesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Giaccone sac. Antonio al canonicato dei SS. Sebastiano e Pantaleone, detto decimosesto, nel capitolo cattedrale di Fossano.

Farinacci sac. Giuseppe al beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo in città Sant'Angelo.

Macrelli sac. Felice al beneficio parrocchiale di San Biagio in Castelnuovo, comune di Auditore.

Con R. decreto del 29 dicembre 1907:

Sono stati autorizzati ad accettare:

il parroco di San Pietro in Agira, il legato della annua somma di lire 229.50, disposto dalla fu Maria Scriffignano;

la fabbriceria della cattedrale di Como, l'eredità lasciata dal fu Angelo Molteni;

la fabbriceria parrocchiale di Santa Maria di Castion, il legato della somma di L. 1500, disposto dal fu sacerdote Romano Coletti;

la fabbriceria parrocchiale di San Michele Arcangelo in Besate, la donazione della somma di L. 1500, offerta dal conte Napoleone Bertoglio-Pisani;

l'opera parrocchiale di San Lazzaro Alberoni, l'eredità lasciata dal fu Gaetano Bricchi;

la fabbriceria parrocchiale di Santa Francesca Romana in Milano, il legato dell'annua rendita pubblica di L. 250, disposto dal fu Giuseppe Sacchi;

l'arcivescovo di Taranto, il legato di sei canoni enfiteutici dell'ammontare annuo complessivo di L. 151.05, disposto a favore di quella mensa, dal defunto Pietro Liuzzi;

il parroco di San Vito (Cagliari), il legato di una casa, disposto dal defunto sac. Giuseppe Loi;

la fabbriceria parrocchiale di Altissimo, il legato di alcuni immobili, disposto dal fu sac. Giovanni Battista Ferrari;

il parroco di Ravadese in Cortile San Martino, il legato dell'annua somma di L. 1000 disposto dalla fu Angela Bonazzi;

il parroco di Sant'Ambrogio Olona:

1° il legato di una casa, disposto dalla fu Erminia Ramazzotti;

2° la cessione di ogni e qualunque diritto di proprietà da parte del comune di Sant'Ambrogio Olona sull'attuale casa parrocchiale;

3° a permutare con gli eredi del fu sac. Pietro Bardelli l'attuale casa canonica con la parte del nuovo fabbricato costruita dal detto sacerdote;

4° ad acquistare dagli eredi Bardelli il fondo attiguo alla nuova casa canonica, rinunziando in corrispettivo alla somma da loro dovuta in dipendenza del legato Villa, riscosso dal sac. Bardelli;

5° ad acquistare dal sig. Domenico Molino un tratto di terreno attiguo alla nuova casa canonica.

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati:

Rocchi sac. Giuseppe al canonicato detto « Portici » nel capitolo cattedrale di Montefiascone.

Stefanucci sac. Pietro coadiutore con diritto di futura successione del sac. Luigi Roberti, investito del beneficio primiceriale nel capitolo cattedrale di Sant'Andrea apostolo in Subiaco, ora defunto.

Foschini sac. Mauro al beneficio parrocchiale di San Paolo in Montespino, comune di Mondaino.

Boscherini sac. Domenico al beneficio parrocchiale di Santa Margherita a Rondinaia, comune di Bagno di Romagna.

Angelini sac. Giuseppe al beneficio parrocchiale di San Pellegrino comune di Norcia.

È stato nominato in virtù del Regio patronato:

Grossi sac. Sante alla 2ª cura di Sant'Erasmo in San Donato, comune di Tagliacozzo.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizione nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Con R. decreto 9 aprile c. a., l'allievo verificatore nell'Amministrazione metrica e del saggio, signor Sini Guido, già in aspettativa per l'adempimento degli obblighi di leva, venne riammesso in servizio dal 1° maggio c. a.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(Direzione generale dei servizi elettrici)

AVVISO.

Il giorno 27 corr. in Fiume di Pordenone, provincia di Udine, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 29 aprile 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° maggio, in lire 100.05.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 aprile 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	103.74 74	101 87 74	102.50 47
3 1/2 % *netto* .	102.68 61	100.93 61	101.52 28
3 % *lordo*	69 09 17	67 89 17	68 89 48

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di calcolo infinitesimale nella R. Università di Messina.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 31 agosto 1908 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime, possibilmente, in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 25 aprile 1908.

Il ministro
RAVA.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Alcuni giornali esteri hanno commentato in vario modo la recente visita che S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti, ha fatto a Venezia a S. A. S. il cancelliere tedesco, principe von Bülow.

In proposito l'*Agenzia Stefani* ha ricevuto ieri da Venezia il seguente comunicato:

« Il presidente del Consiglio, on. Giolitti, e il cancelliere dell'Impero tedesco, principe di Bülow, si intrattennero nell'incontro di ieri sulle questioni che interessano le due nazioni ed il colloquio constatò il loro perfetto accordo sopra tutte le questioni stesse ».

***

Non ostante l'opposizione di alcuni Stati balcanici un dispaccio da Vienna in data di ieri informa che i lavori di studio del tracciato della ferrovia nel sangiaccato di Novibazar sono cominciati su quattro punti e sono eseguiti da quattro squadre di ingegneri, composte ciascuna d'un ingegnere capo e di quattro ingegneri.

La maggior parte delle varie nazionalità della Monarchia, specie i tedeschi, gli czechi, gli ungheresi, gli italiani sono rappresentati tra gl'ingegneri.

La Commissione turca è composta di quattro ufficiali superiori di stato maggiore e di due ingegneri dei lavori pubblici. Si prevede che i lavori di studio dureranno da quattro a cinque mesi; i preventivi ed i piani elaborati saranno poi sottomessi alla Sublime Porta e solamente dopo tale presentazione si potranno domandare le concessioni per la costruzione della ferrovia.

Una volta accordate le concessioni, dovranno essere trattate le operazioni finanziarie necessarie per la costruzione; si è ancora incerti come si procederà.

Il capitale per la costruzione, trattandosi di regioni accidentate che richiedono numerose opere d'arte, è valutato a 60 milioni.

***

Il *Reform Club* di Londra ha voluto ieri festeggiare l'avvento dello Asquith a capo del Governo inglese, offrendogli un banchetto. In esso il nuovo leader del partito liberale pronunziò un discorso che si può dire il programma del nuovo Ministero.

Dopo aver ringraziato dell'onore che gli era stato fatto, l'Asquith disse che non si doveva annettere troppa importanza ai due o tre ultimi rovesci politici che non avevano fatto che rendere al partito *tory* dei seggi che gli erano stati disputati fino dal 1906. Poscia riassunse l'opera legislativa compiuta dal Governo, facendo appello ad un risveglio di attività onde attuare il programma liberale, malgrado gli ostacoli che si frappongono alla sua attuazione. Il primo ministro quindi affermò la sua intenzione di seguire le vie tracciate da Campbell-Bannerman mantenendo fermamente i principii immutabili del liberalismo. Espresse la speranza che si venga ad un accordo sulla questione dell'istruzione e si mostrò inflessibile sulla questione del *bill* relativo agli spacci di bevande alcooliche.

Termina annunziando che entro una settimana egli inizierà lo studio delle questioni relative alla protezione dell'infanzia ed alle pensioni degli operai, o almeno della più urgente di queste due.

Il discorso ebbe entusiastiche acclamazioni.

***

Come è noto, il pretendente Mulay Hafid ha inviato

in Europa una Missione per chiedere l'intervento delle potenze contro l'azione francese nel sultanato. Un dispaccio da Tangeri all'*Agenzia Reuter* di Londra dice:

« Secondo notizie giunte da Marrakesch gli inviati di Mulai Hafid a Parigi ed a Londra hanno portato seco un trattato scoperto negli archivi che sarebbe stato concluso fra l'Inghilterra e la Francia ed il Marocco nel 1808.

« La Francia e l'Inghelterra in questo trattato s'impegnavano a non invadere mai il Marocco finchè questo paese non possedesse una marina; i rappresentanti di Mulai Hafid domanderanno che il trattato venga rispettato ».

Intanto tutte le informazioni confermano che a Fez si è in piena anarchia. Gli uffici postali francese ed inglese sono stati assaliti e saccheggiati e gli europei vivono in grandi timori.

Dispacci da Tangeri e da Rabat assicurano che le mahalle, che il Sultano Abdel-Aziz voleva far partire per Fez a rimettervi l'ordine, sono ancora a Rabat, non essendo in forze sufficienti per raggiungere lo scopo.

***

Si telegrafa da Hong-Kong, 29, ai giornali inglesi:

« La stampa indigena pubblica informazioni secondo le quali il vice re di Canton ha fatto notare al console giapponese di questa città che sarebbe forse meglio che la visita della squadra giapponese a Canton non si facesse.

« Il vice re pare tema che questa visita dia luogo a disordini.

« Il console giapponese ha risposto che la visita faceva parte della solita crociera; ma finalmente si è venuti all'accordo che il grosso delle navi rimanga a Hong-Kong e che solo le navi di tonnellaggio piccolo entrino a Canton. Un piccolo numero di soldati di fanteria di marina avrà il permesso di andare a terra e solo durante la giornata. Questi soldati saranno scortati da soldati cinesi ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto, ieri, in udienza particolare, il Comitato ordinatore dell'Esposizione olearia che sarà inaugurata domenica 3 corrente in Roma.

Il Sovrano lasciò sperare una sua visita all'Esposizione, non potendo per occupazioni di Stato essere presente all'inaugurazione.

S. M. scambiò brevi discorsi con ciascuno dei membri del Comitato, intrattenendoli circa i vari problemi dell'olivicoltura delle varie regioni.

S. M. il Re, accompagnato dai generali Raimondi e Brusati, si recò ieri all'ippodromo di Tor di Quinto per assistervi alle corse organizzatevi per il concorso ippico internazionale. Ricevettero il Sovrano l'on. principe Di Scalea, presidente del Comitato organizzatore, e alcuni commissari.

S. M., lasciata la tribuna reale, prese posto nel palco della Giurìa, dove lo raggiunsero poco dopo le LL. AA. RR. il duca d'Aosta e il conte di Torino.

Alle 16.45 il Sovrano lasciò, salutato dalla folla, l'ippodromo, recandosi a Castelporziano.

Le corse di ieri furono riuscitissime e vi intervenne una vera folla. Continuarono le gare per il campionato del cavallo d'arme, che si rinnoveranno per un altro gruppo di concorrenti nella giornata di domani.

Servizio di Corte. — Pel corrente maggio il servizio di Corte sarà il seguente:

Casa militare di S. M. il Re: Aiutante di campo generale — Maggior generale conte Vittorio Trombi.

Aiutanti di campo — Tenente colonnello cav. Alberto Peano - Capitano di corvetta cav. Guido Biscaretti.

Casa civile di S. M. il Re — Maestri di cerimonie: duca Ferdinando Cito, di servizio - Don Ludovico dei duchi Lante della Rovere, di sotto servizio - Borea d'Olmo march. Gio. Batta e Premoli conte Luigi, a disposizione.

Casa civile di S. M. la Regina — Dama di Corte: contessa Francesca Guicciardini — Gentiluomo: Guicciardini conte Ludovico.

S. E. Giolitti. — Iersera, alle ore 22 40, è giunto in Roma S. E. il presidente del Consiglio dei ministri.

Si trovavano ad attenderlo alla stazione le LL. EE. i ministri Tittoni, Lacava, Casana, Bertolini, Cocco-Ortu, Schanzer, i sotto-segretari di Stato Facta, Pompilj, Cottafavi, Dari e Bertetti, il prefetto senatore Annaratone, il comm. Peano, capo di Gabinetto del presidente del Consiglio, l'on. Calissano, il comm. Leonardi, direttore generale della P. S., il questore Rinaldi, ecc.

S. E. Giolitti s'intrattenne brevemente a conversare coi colleghi nel salone riservato, e salutati i presenti poco dopo si recò alla propria abitazione.

Il Congresso delle donne italiane — Ieri degnamente ha chiuso i suoi lavori il Congresso delle donne italiane. Le sezioni si chiusero nella mattinata trattando ancora variati temi fra i quali quello della emigrazione di cui disse con competenza e bontà di vedute la signora Chiaraviglio.

Nella riunione plenaria del pomeriggio intervenne S. A. R. la principessa Leatitia. Il prof. Vivante tenne una conferenza sulla « Autorizzazione maritale ». Dopo un po' di discussione, alla quale partecipò anche l'on Sonnino e replicò il prof. Vivante, fra applausi venne votato alla unanimità un ordine del giorno col quale il Congresso fa voti che l'istituto dell'autorizzazione maritale venga abolito.

Venne quindi la volta dei saluti, delle proposte per ricordare perennemente il Congresso, dei ringraziamenti.

La presidente contessa Spalletti-Rasponi prima di chiudere il Congresso propose un applauso alle LL. MM. la Regina Elena e Regina Margherita e a S. A. R. la principessa Laetitia. Indi proclamò che fra tre anni il nuovo Congresso sarà tenuto a Torino.

Fra grandi applausi all'indirizzo della principessa Laetitia e della contessa Spalletti, alle 17.30, il Congresso si sciolse.

Accademia dei Lincei. — La classe di scienze fisiche, matematiche e naturali terrà seduta il 3 maggio, alle ore 15, nella residenza dell'Accademia (palazzo Corsini, via della Lungara).

Società geografica italiana. — Domenica 3 maggio, nell'aula magna del Collegio Romano, per iniziativa della Società geografica sarà tenuta dal socio prof. Carlo Cattapani una conferenza sul tema « Il Canadà ».

Numerose proiezioni la illustreranno.

Sospensione del riposo festivo. — Il prefetto della provincia di Roma, in seguito all'istanza presentata dal sig. Virgilio Pazienti nell'interesse dell'Associazione fra proprietari di ristoranti e trattorie, e diretta ad ottenere la temporanea sospensione delle disposizioni della legge sul riposo festivo per i predetti esercizi, ha emesso un decreto col quale sono sospese, sino a tutto il giorno 15 maggio corrente, nel comune di Roma, le disposizioni della recente legge sul riposo settimanale e festivo per quanto riguarda l'applicazione di esse alle trattorie e ristoranti.

Le gare di tiro di presidio. — Per norma degli ufficiali in congedo che possono avervi interesse, il comando del distretto militare di Roma avverte che « le gare di tiro di presidio (tanto quella col fucile, quanto quella con la pistola) avranno luogo l'8 maggio prossimo, anzichè il 6 o 7 di detto mese, come precedentemente era stato annunciato. Dette gare saranno eseguite al poligono « Umberto I », a Tor di Quinto, ove gli ufficiali concorrenti alle gare sono autorizzati a recarsi nei giorni precedenti per esercitarsi nel tiro ».

Concerto Rendano. — La 18ª audizione pianistica data ieri dall'illustre artista Alfonso Rendano riuscì oltremodo interessante.

La sala Umberto I era piena di un uditorio elegante ed eletto, che nuovamente ebbe occasione di ammirare ed applaudire il Rendano in tutti i pezzi del programma, in cui diede ampia prova del suo fine sentimento artistico, unito alla delicatezza del tocco ed alla perfetta conoscenza tecnica dell'istrumento.

Maggiormente furono gustati le *Romanze senza parole* (nn. 40 e 42) del Mendelssohn; la *Berceuse* (op. 57) ed il *Notturno* (op. 62, n. 1) dello Chopin e la *Sonata* (op. 106) di Beethoven, con la quale si chiuse il bellissimo concerto.

Le due ultime audizioni che eseguirà il Rendano avranno luogo il 9 e 15 corr., sempre nella stessa sala Umberto I.

Esposizione agricola. — Ieri sera, a Cagliari, alle ore 18, nella Galleria della passeggiata coperta, coll'intervento delle autorità civili e militari e di varie rappresentanze, è stata inaugurata l'Esposizione di macchine agricole della Mostra campionaria del frumento e suoi derivati, promossa dal Comizio agrario e dalla Società degli agricoltori sardi, sotto la presidenza onoraria di S. E. il ministro Cocco-Ortu.

Hanno pronunciato applauditi discorsi il presidente del Comitato ordinatore della Mostra, il consigliere delegato della Prefettura in rappresentanza del prefetto, il presidente della Camera di commercio ed il presidente dell'Associazione dei produttori ed industriali.

La Mostra è stata quindi aperta al pubblico.

L'eruzione dell'Etna. — Le ulteriori notizie, da Catania, recano che l'eruzione è scoppiata in una località sopra i monti Centenari. Dopo una fitta pioggia di cenere, la lava, ieri sera, 29, è scesa formando due correnti che procedevano verso est ed ovest. Continuano le scosse, alcune delle quali fortissime.

Il prof. Riccò, direttore dell'Osservatorio di Catania ed Etneo, comunica in data del 30 aprile:

« Oggi l'eruzione è debolissima. Le colate riunite avanzano lentamente da Trifoglietto fino a 400 metri da Serra Solfizio.

Le bocche emettono pochissimo fumo e lava.

Alle 17.40 vi è stata una grande eruzione di fumo oscuro con un forte rombo prolungato ».

Movimento commerciale. — Il 28 corr. furono caricati a Genova 1058 carri, di cui 359 di carbone pel commercio e 111 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 366, di cui 54 di carbone pel commercio e 130 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 253, di cui 165 di carbone pel commercio e 2 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 231, di cui 107 di carbone pel commercio e 56 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 153 di cui 114 di carbone pel commercio e 26 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Un telegramma da Atene, in data di ieri, reca che il vapore *Bulgaria*, della N. G. I., con a bordo il direttore generale della Compagnia, comm. Crespi, ha passato il canale di Corinto. È questo il primo piroscafo postale italiano che sceglie questa via per fare la traversata da Patrasso al Pireo, risparmiando circa 16 ore nella traversata.

*** Da Barcellona ha proseguito per Genova il *Sicilia*, della N. G. I. — Ieri il postale *Virginia*, del Ll. it., partì da Genova per gli scali del Brasile e Buenos Aires.

ESTERO.

Stato delle campagne in Francia. — Le notizie pervenute al Ministero dell'agricoltura di Francia sulla situazione agricola nella seconda quindicina di aprile recano che dappertutto si è avuto freddo, pioggia e neve. È necessario un po' di calore, perchè la vegetazione prenda un rapido sviluppo e riguadagni il ritardo subito.

La situazione dei cereali in terra è in generale abbastanza buona.

Soltanto in qualche regione del nord, e specialmente nella Brettagna, essi hanno sofferto e si dovrà riseminare in larga scala.

Dalla Savoia si ha notizia che, a causa del freddo eccezionale nei mesi di marzo e aprile, i lavori agricoli sono in sensibile ritardo. La liquefazione delle nevi, cadute con straordinaria abbondanza, si opera lentamente in montagna.

Anche qui però i cereali sembrano aver bene resistito ai rigori dell'inverno.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TOKIO, 30. — L'incrociatore-scuola *Matsushima* è affondato stamane al largo delle isole Pescadores in seguito all'esplosione di un proiettile.

Gli incrociatori *Itsushima* e *Hashidate* hanno salvato trenta uomini dell'equipaggio del *Matsushima*.

Si teme che vi siano oltre duecento vittime, fra cui il capitano Malsuhima.

SOFIA, 30. — Stasera sarà pubblicato un *ukase* che ordina lo scioglimento della Sobranje e le nuove elezioni per il 7 giugno.

BERLINO, 30. — *Reichstag*. — Al principio della seduta il presidente Stolberg annuncia che ha ricevuto dal presidente della Camera greca comunicazione che quando l'Imperatore Guglielmo discese sul suolo greco, la Camera gli espresse i suoi omaggi, affermando altresì calorose simpatie del popolo greco verso la Germania e la sua rappresentanza nazionale. (Applausi).

Stolberg ricorda i rapporti ideali di civiltà e di coltura che uniscono sempre fra loro i due popoli amici e prega il Reichstag di autorizzarlo ad esprimere i ringraziamenti del Reichstag al presidente della Camera ellenica. (Vive approvazioni).

Si discute il progetto di legge che riguarda i soprassoldi da concedersi ai funzionari subalterni stante il rincaro dei viveri. Si decide di rinviare il progetto alla Commissione del bilancio.

Sydon annuncia che presenterà un progetto concernente soprassoldi per i funzionari delle Provincie orientali.

BRUXELLES, 30. — La Conferenza internazionale per la revisione del regime delle armi in Africa si è occupata della proposta anglo-italiana per l'eventuale istituzione, in forma da determinarsi di un controllo internazionale ed anche d'una sanzione internazionale per la repressione del commercio delle armi in Africa.

TOKIO, 30. — L'ammiraglio Yashmatsu, comandante delle navi-scuola, annuncia che l'esplosione dell'incrociatore *Matsushima* è avvenuta stamane alle otto, all'ancoraggio di Makang. La nave è completamente affondata; soltanto il ponte emerge dalle acque.

Le scialuppe di altri incrociatori hanno salvato 141 uomini tra cui alcuni ufficiali. Parecchi ufficiali non erano ancora stati salvati al momento dell'invio del rapporto.

Il *Matsushima* avrebbe dovuto avere un effettivo di 300 allievi ufficiali, ma non ne aveva a bordo che 58, tra cui i figli del maresciallo Ohyama e del barone Chinda, segretario generale al Ministero degli esteri. Si teme che i due giovani siano fra le vittime.

Il capitano Yoshimari-Yazhiro, comandante del *Matsushima*, è morto.

La causa dell'esplosione è ignota.

LISBONA, 30. — *Camera dei pari.* — Il presidente, ricordando l'efferato assassinio del Re Carlo e del principe ereditario, pronuncia calde parole di elogio e di rimpianto per il defunto Re.

Si passa alla nomina di una Commissione di dodici pari coll'incarico di presentare al Re Manuel ed alla Regina Amelia le condoglianze della Camera dei pari.

Camera dei deputati. — Si procede alla costituzione dell'ufficio di presidenza.

MADRID, 30. — Dispacci da Melilla annunziano che il mauro Beni-Sicar si recava di giorno alla Restinga per vendere le sue mercanzie agli spagnuoli, allorchè fu fermato a Capo Moseno dai doganieri mauri, che gli chiesero il pagamento dei dazi d'introduzione.

Beni-Sicar rifiutò di pagare e ne sorse un litigio, nel quale intervennero alcuni soldati spagnuoli e sceriffiani. Questi ultimi spararono sugli spagnuoli, che risposero ed uccisero tre sceriffiani e ne ferirono quattro.

L'incidente è accaduto sul territorio spagnuolo.

MADRID, 30. — Le Camere si sono aggiornate al 30 maggio per l'occasione dei festeggiamenti pel centenario dell'indipendenza.

VIENNA, 1. — Il ministro senza portafogli Peschka è morto improvvisamente, in seguito ad un attacco di apoplessia.

NEW YORK, 1. — Il *New York Herald* riceve da Shangai il seguente dispaccio: « L'imposizione di nuove tasse ha provocato disordini nelle provincie di Ha-Noi e di Ho-Nong.

Nella città di Ingohang gli edifici della missione francese sono stati distrutti. La folla ha appiccato il fuoco alla casa in cui i magistrati rendono giustizia ed ha liberato i prigionieri che vi si trovavano.

« Sono state inviate truppe sul territorio della sommossa. Si teme che i disordini si estendano ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 30 aprile 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.38.
Umidità relativa a mezzodì	22.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 21.5. / minimo 11.1.
Pioggia in 24 ore	—

30 aprile 1908

In Europa: pressione massima di 771 nei Paesi Bassi, minima di 754 sul Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito al nord, centro e Sardegna fino a 5 mm. in Lombardia, generalmente disceso altrove; temperatura irregolarmente variata; pioggie sulla penisola Salentina, Basilicata, Abruzzo e Marche con temporali sul medio ed alto versante Adriatico.

Barometro: minimo a 760 sull'estremo sud, massimo a 766 lungo l'arco alpino.

Probabilità: venti deboli a moderati prevalentemente settentrionali al nord e centro, deboli varî altrove; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 aprile 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	16 5	13 3
Spezia	sereno	legg. mosso	18 8	11 0
Cuneo	sereno	—	18 3	10 5
Torino	sereno	—	20 0	11 5
Alessandria	1/4 coperto	—	21 6	8 5
Novara	1/4 coperto	—	21 2	8 8
Domodossola	sereno	—	23 8	5 0
Pavia	coperto	—	23 7	8 6
Milano	1/4 coperto	—	23 2	10 2
Como	sereno	—	23 0	10 0
Sondrio	sereno	—	20 7	8 8
Bergamo	sereno	—	18 7	8 9
Brescia	1/2 coperto	—	20 1	8 9
Cremona	sereno	—	21 4	9 2
Mantova	sereno	—	19 9	9 2
Verona	sereno	—	21 4	8 9
Belluno	1/2 coperto	—	18 2	6 1
Udine	1/2 coperto	—	19 0	7 0
Treviso	sereno	—	21 2	8 2
Venezia	1/4 coperto	calmo	18 0	10 0
Padova	sereno	—	19 3	8 8
Rovigo	sereno	—	15 8	8 0
Piacenza	coperto	—	20 8	9 2
Parma	nebbioso	—	20 8	8 8
Reggio Emilia	coperto	—	21 0	11 0
Modena	1/2 coperto	—	20 6	9 7
Ferrara	sereno	—	20 7	9 9
Bologna	sereno	—	19 0	10 5
Ravenna	sereno	—	18 0	7 5
Forlì	sereno	—	21 2	11 2
Pesaro	sereno	molto agitato	20 9	8 0
Ancona	1/4 coperto	agitato	19 0	7 0
Urbino	sereno	—	18 4	7 1
Macerata	sereno	—	18 5	7 7
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	20 0	12 0
Perugia	sereno	—	19 1	7 0
Camerino	sereno	—	17 5	6 0
Lucca	sereno	—	20 5	10 1
Pisa	nebbioso	—	19 8	8 8
Livorno	1/4 coperto	calmo	18 9	10 4
Firenze	sereno	—	20 6	9 0
Arezzo	sereno	—	20 3	8 8
Siena	sereno	—	17 9	9 1
Grosseto	1/4 coperto	—	20 0	9 0
Roma	sereno	—	20 2	11 1
Teramo	1/2 coperto	—	21 4	10 8
Chieti	1/2 coperto	—	19 4	8 8
Aquila	1/2 coperto	—	19 1	7 6
Agnone	1/2 coperto	—	17 0	6 8
Foggia	piovoso	—	26 0	11 9
Bari	piovoso	legg. mosso	19 0	13 0
Lecce	coperto	—	24 7	13 0
Caserta	sereno	—	21 6	9 0
Napoli	sereno	calmo	17 6	11 7
Benevento	3/4 coperto	—	21 8	8 0
Avellino	3/4 coperto	—	17 5	5 1
Caggiano	coperto	—	17 2	8 4
Potenza	coperto	—	18 0	7 3
Cosenza	sereno	—	24 4	11 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	16 0	8 2
Reggio Calabria	coperto	calmo	21 0	7 0
Trapani	coperto	calmo	21 5	14 8
Palermo	nebbioso	molto agitato	23 4	11 6
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	19 0	14 0
Caltanissetta	sereno	—	19 5	11 0
Messina	3/4 coperto	calmo	21 6	14 3
Catania	1/2 coperto	calmo	21 7	13 9
Siracusa	1/2 coperto	calmo	18 0	11 7
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	22 0	10 0
Sassari	1/4 coperto	—	24 0	10 1

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, gerente responsabile.